FRANCO ANGELONI

Ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino

IL RUOLO DEI COMMERCIALISTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DELL'ALBO DEI COMMERCIALISTI E DEI REVISORI CONTABILI NELLA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO NEL QUALE È RAPPRESENTATO IL NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NEL SUO DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. La riforma della disciplina del trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata realizzata dall'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133: considerazioni preliminari

Con il presente lavoro ci occuperemo dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale «l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340», con particolare riferimento alla sussistenza o meno della competenza, da parte dei commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili, a procedere, oltre che al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese del documento informatico nel quale è rappresentato il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, alla formazione, senza l'intervento e l'ausilio di altri professionisti, del medesimo documento informatico destinato ad essere depositato.

Prima di entrare nel merito dell'interpretazione della disposizione citata, riteniamo opportuno procedere alla individuazione della figura «dell'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340», cui fa riferimento la disposizione citata. L'art. 31, comma 2-*quater* della legge 24 no-

vembre 2000, n. 340, dispone che «il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società». Per effetto di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1° del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai sensi del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo», il richiamo contenuto nella predetta disposizione deve ora intendersi riferito ai soli commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo. È a tale figura professionale, pertanto, che faremo riferimento nel corso della trattazione.

2. L'evoluzione della normativa che disciplina la circolazione delle quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata

Per potere comprendere il significato dell'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 13, occorre a nostro avviso effettuare un breve excursus della evoluzione della normativa che disciplina la circolazione delle quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata nel nostro ordinamento. L'art. 2479 del codice civile del 1942, nella sua versione originaria, era del seguente tenore:

Art. 2479

Trasferimento della quota

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

Il regime di circolazione della quota di partecipazione era chiaramente illustrato nel n. 1012 della Relazione al Re, dove il Ministro Guardasigilli affermava che «l'alienazione delle quote, pur senza pervenire alle forme di circolazione proprie dei titoli di credito, che qui non sarebbero giustificate, è facilitata dalla disposizione che consente l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, oltre che sull'esibizione dell'atto di cessione a cura e richiesta dell'uno o dell'altro interessato (alienante o acquirente), anche con dichiarazione nel libro dei soci, quando la dichiarazione stessa venga sottoscritta da ambedue gli interessati (alienante ed acquirente) e controfirmata da un amministratore (art. 2479 ultimo comma).

Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Così questo libro costituisce il documento da cui possono desumersi con certezza gli attuali partecipanti alla società. Naturalmente gli amministratori, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 2479, non potranno rifiutare l'iscrizione nel libro senza incorrere in grave responsabilità verso i danneggiati dalla omissione (art. 2395 richiamato dall'art. 2487)».

Dunque dal citato passo della Relazione al Re emerge in modo inequivocabile la finalità del legislatore del 1942 di «facilitare» l'alienazione delle quote di partecipazione della società a responsabilità limitata, la qua-

le costituisce un nuovo tipo societario, di origine austriaca ([1]), introdotta nel nostro ordinamento per «la necessità di apprestare la responsabilità limitata a quelle organizzazioni sociali di minore entità, che finora assumevano la forma della società per azioni, e che per l'avvenire, di fronte alla imposizione di un capitale minimo di un milione per le società per azioni, questa forma non potranno più assumere» ([2]).

Secondo il prevalente orientamento, in base alla citata normativa non era prescritta alcuna forma particolare per i negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, salvo che nei casi particolari in cui l'ordinamento prescriveva una determinata forma non in ragione dell'oggetto del negozio di trasferimento, ma della sua causa, come avveniva, ad es., nel caso di donazione di quote sociali ([3]).

([1]) Si veda al riguardo l'attenta analisi dei lavori preparatori della codificazione effettuata da BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Bologna, 1982, p. 165.

([2]) Così testualmente il n. 927 della Relazione al Re, dove il Guardasigilli conclude evidenziando che «partendo da una concezione realistica, si sono così creati nel campo delle società a responsabilità limitata due tipi di società, ciascuno dei quali intende essere particolarmente aderente alle dimensioni dell'impresa, rispecchiandone le diverse esigenze, in modo da assicurare che al fenomeno giuridico corrisponda per quanto possibile la realtà del fenomeno economico».

([3]) In tale senso v., per tutti, G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, Vol. X, t. 3°, Torino, 1987, p. 521, secondo il quale «nel trasferimento della quota la forma scritta è richiesta solo *ad probationem* ai fini della iscrizione nel libro dei soci e della opponibilità alla società, anche quando la società sia proprietaria di beni immobili, atteso che la personalità giuridica della società impedisce di considerare il trasferimento della quota come trasferimento dell'immobile»; RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. dir. civ. comm.* diretto da Cicu e Messineo, Vol. XXX, t. 1, Milano, 1982, pp. 215 e ss., secondo il quale la forma del negozio traslativo di una quota di partecipazione sociale è libera, nel senso che «nel rispetto della regola fissata dall'art. 1325, n. 4, c.c.», sono applicabili alla forma di tale negozio «le prescrizioni di forma relative ai singoli negozi traslativi»; G. SANTINI, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario del cod. civ.*, artt. 2472-2497-*bis*, Bologna-Roma, 1992, pp. 115-116, secondo il quale «la cessione può essere provata poi con qualunque mezzo e non esige atto scritto, salvo che per l'iscrizione sul libro dei soci a (sola) richiesta di una delle parti», il quale precisa ulteriormente che «è opinione concorde che il trasferimento della quota sia perfetto indipendentemente dalla iscrizione, perchè discende dal consenso liberamente manifestato dalle parti, o, in caso di espropriazione forzata, dal decreto del giudice. L'iscrizione del trasferimento ne condiziona soltanto l'efficacia nei confronti della società, come, del resto, depone la lettera dell'art. 2479» (così SANTINI, *op. cit.*, pp. 140-141); G. STOLFI, *Appunti sull'articolo 2479 codice civile*, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, c. 539.

Nello stesso senso v. le decisioni di Cass., 25 gennaio 1971, n. 161, in *Foro it.*, 1971, I, c. 940; Cass., 15 aprile 1971, n. 1078, in *Mass. Foro it.*, 1971; Cass., 9 marzo 1978, n. 1192, in *Mass. Foro it.*, 1978; Cass., 26 febbraio 1983, n. 1503, in *Mass. Foro it.*, 1983; Cass., 10 novembre 1998, n. 11296, in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 1717, con nota di G. VIDIRI; Cass., 11 marzo 2003, n. 2556, in *Cassazione civile*; Cass., 2 magio 2007, n. 10121, in *Cassazione civile*.

Per quanto concerne invece la funzione che assumeva la «controfirma» dell'amministratore apposta successivamente alle sottoscrizioni delle parti del negozio di trasferimento documentato dal libro dei soci, in base al citato art. 2479, comma 3° c.c., secondo la giurisprudenza della S. C. essa andava identificata nell'«attestazione dell'autenticità delle sottoscrizioni» delle parti del negozio ([4]). È opportuno evidenziare come l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni effettuata dall'amministratore con la controfirma non costituiva assolutamente una forma di accertamento dell'identità personale prodromico alla formazione di un atto pubblico o autentico, con effetti fidefacienti rispetto alla identità dei sottoscrittori, rispetto al contenuto ed alla provenienza delle loro dichiarazioni o rispetto alla data del perfezionamento del procedimento di iscrizione, in quanto l'amministratore doveva limitarsi a porre in essere un controllo di tipo meramente formale della documentazione, senza vagliare anche la sua «regolarità intrinseca» ([5]).

([4]) In tale senso v. sempre la decisione di Cass., n. 161/1971, cit., loc. cit. nonché G. STOLFI, *op. cit.*, c. 540, il quale, con specifico riferimento alla fattispecie in cui le parti hanno comunicato verbalmente all'amministratore di avere concluso in precedenza un negozio di trasferimento di quote di partecipazione e domandano il mutamento della relativa intestazione nel libro dei soci, evidenzia che «per garantire alla società che la dichiarazione in parola è stata regolarmente compiuta dagli interessati, il legislatore non si accontenta delle firme dei due contraenti, ma impone anche la sottoscrizione dell'amministratore nel libro dei soci, la quale mira ad attestare l'autenticità di quelle firme e tende inoltre ad accertare che le parti rivolsero a lui quella dichiarazione affinché il libro dei soci rispecchiasse il nuovo stato delle cose».

In senso simile v. GATTI, *L'iscrizione nel libro dei soci*, Milano, 1969, p. 97, il quale, dopo avere evidenziato che «ancorché nella sua forma esteriore questa dichiarazione sia concepita come una partecipazione di scienza, essa va pertanto classificata come una manifestazione di volontà negoziale per quanto attiene all'accordo fra le parti di trasferire la quota e di rendere efficace il trasferimento nei confronti della società, e come una intimazione alla società, alla pari della richiesta, per quanto concerne la partecipazione dell'esigenza di annotazione»; sempre secondo l'autore citato, la controfirma dell'amministratore aveva la funzione di «controllo della regolarità formale della dichiarazione e dell'identità dei suoi sottoscrittori» (così GATTI, *op. cit.*, loc. cit.); RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., pp. 220-221, secondo il quale sul titolo che documenta il trasferimento delle quote di partecipazione «l'organo amministrativo deve esercitare un controllo, rifiutando l'iscrizione quanto meno se è manifesta l'inesistenza o la nullità del negozio stesso (ad es., per difetto di forma *ad substantiam*)»; sempre secondo l'autore citato, «la dichiarazione di trasferimento effettuata direttamente dalle parti sul libro dei soci deve contenere tutti gli elementi essenziali di un valido negozio traslativo» (così RIVOLTA, *op. cit.*, p. 222).

([5]) In tale senso v. sempre GATTI, *op. cit.*, pp. 88-89, il quale precisa che «per l'ipotesi in cui l'esigenza di iscrizione sia stata partecipata alla società dall'alienante ovvero

Per consentire un più efficace contrasto sia della criminalità organizzata, con particolare riferimento al fenomeno del riciclaggio del danaro sporco, della ricettazione e del contrabbando ([6]), sia dell'evasione fiscale ([7]), nel 1993 è stata emanata la legge 12 agosto 1993, n. 310 (recante «*Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli*»), il cui art. 1 ha novellato il previgente art. 2479 c.c., sostituendo innanzitutto l'originario terzo comma con un nuovo comma, ai sensi del quale «l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito»: viene dunque eliminata la possibilità di rendere opponibile il trasferimento delle quote di partecipazione alla società mediante la dichiarazione inserita nel libro dei soci, sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore. Il secondo comma del citato art. 1 della predetta legge n. 310/1993 ha poi aggiunto, alla fine dell'art. 2479 c.c., un nuovo quarto comma ai sensi del quale «l'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale» ([8]). Pertanto

---

mediante dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti nel libro dei soci, l'accertamento a cui la società è obbligata è limitato alla regolarità formale dell'atto di richiesta o della dichiarazione scritta nel libro, ed alla identità del richiedente alienante o dei sottoscrittori della dichiarazione, senza peraltro che la identità debba necessariamente essere provata mediante certificazione di un pubblico ufficiale» (così GATTI, *op. cit.*, p. 89) nonché la decisione di App. Torino, 19 novembre 1964, in *Dir. fall.*, 1965, II, p. 131, la quale evidenzia che la normativa allora vigente non prescriveva la contestualità della controfirma dell'amministratore rispetto alla dichiarazione sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente, «poiché la controfirma non ha valore autenticante».

([6]) Su tali finalità v., per tutti, CORSI, in FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, p. 793, nota 1.

([7]) Su tale finalità v. G. BARALIS-P. BOERO, *Le vicende delle quote di società a r.l. nella disciplina della l. 310 del 1993*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 295.

([8]) Per completezza segnaliamo come l'art. 2 della predetta legge n. 310/1993 ha provveduto a disciplinare anche la pubblicità dei trasferimenti di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata per effetto di successione a causa di morte, introducendo un

l'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento delle quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata doveva essere necessariamente preceduta dal deposito e dalla iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, formalità che veniva imposta al notaio che aveva documentato il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione mediante atto pubblico o mediante scrittura privata con sottoscrizioni autenticate. In tale modo, impedendo l'iscrizione nel libro dei soci dei trasferimenti ai quali non era stata data previa pubblicità nel registro delle imprese, il legislatore introduceva una nuova forma *ad regularitatem*, prescritta non ai fini della validità del negozio di trasferimento delle partecipazioni sociali (al riguardo segnaliamo infatti come secondo la giurisprudenza della S. C., costituendo la quota di partecipazione delle società a responsabilità limitata un bene immateriale equiparato, ai sensi dell'art. 812, comma 3° c.c., ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri, e, quindi, un «altro diritto», ai sensi dell'art. 813 c.c. ([9]), alla stessa

---

nuovo art. 2479-*bis* c.c., rubricato «*Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte*», ai sensi del quale «il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario».

([9]) In tale senso v., per tutte, le decisioni di Cass., 12 dicembre 1986, n. 7409, in *Foro it.*, 1987, I, cc. 1106 e ss., con nota di F. DONATI, secondo la quale «la quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in una azione, e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, equiparato, dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 812 c.c., ai beni mobili materiali» (così la decisione di Cass, n. 7409/1986, cit., c. 1108), e «poiché il libro dei soci non è un pubblico registro, in quanto può essere visionato soltanto dai soci e le iscrizioni in esso effettuate hanno la sola funzione di rendere l'atto iscritto efficace nei confronti della società, la quota sociale nella società a responsabilità limitata è bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri» (così la decisione di Cass, n. 7409/1986, cit., c. 1109); Cass., 23 gennaio 1997, n. 697, in *Società*, 1997, p. 649, con nota di L. PICONE, secondo la quale «la quota esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 c.c.»; sempre secondo la citata decisione «la quota di società a responsabilità limitata, se non può considerarsi un bene materiale, come l'azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è dalla legge trattata come oggetto unitario di diritti (in tal senso depongono gli artt. 2477, 2480, e 2482) ed assimilata ai beni immateriali» (in tale senso v. sempre la decisione di Cass., n. 967/1997, cit., loc. cit.); Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Società*, 2000, p. 1331, con nota di F. COLLIA, secondo la quale «la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 cod. civ., di talché ad essa possono applicarsi – a mente dello art. 813, ultima parte, cod. civ. – le disposizioni concernenti i beni mobili e, specificamente, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene: la quota, se non può con-

non sono applicabili le prescrizioni di forma stabilite per i negozi che producono determinati effetti relativamente ai beni immobili o ai diritti reali immobiliari ([10])), ma solo per il suo deposito ed iscrizione nel registro delle imprese, ai quali era subordinata la successiva iscrizione nel libro dei soci ([11]). La *ratio* della forma minima autentica prescritta per il deposito e la successiva iscrizione del negozio di trasferimento delle quote di partecipazione nel registro delle imprese deve a nostro avviso individuarsi in quella, tipica di varie tipologie di pubblici registri, di garantire ai soggetti che li consultano l'affidabilità dei dati che vi vengono immessi e vengono appunto pubblicizzati, con particolare riferimento all'identità dei soggetti che risultano *formali sottoscrittori* del negozio di trasferimento, in quanto appunto tutte le clausole del negozio di trasferimento potrebbero essere simulate. Il legislatore del 1993, sul presupposto della generale competenza spettante ai notai nella documentazione di negozi giuridici o nella autenticazione delle sottoscrizioni appo-

---

siderarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti (oltre che di obblighi), che impediscono di considerarla come un mero diritto di credito».

([10]) In tale senso v., per tutte, oltre alle decisioni citate in alla precedente nota 9, con specifico riferimento alla normativa introdotta dall'art. 1 della citata legge n. 310/1993, la decisione di Cass., 2 magio 2007, n. 10121, in *Cassazione civile*.

([11]) In tale senso v. MORELATO, *Nuovi requisiti di forma nel contratto – Trasparenza contrattuale e neoformalismo*, Padova, 2006, pp. 46 e ss., la quale evidenzia che la disposizione contenuta nell'art. 2479, comma 4° c.c. «si riferisce alla pubblicità ed alla efficacia del trasferimento di quote di s.r.l. piuttosto che alla forma dell'atto di trasferimento stesso»; REVIGLIONO, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata – Il regime legale*, Milano, 1998, p. 111, secondo il quale «in tale contesto il requisito della sottoscrizione autenticata non può essere letto ed interpretato che in funzione dell'iscrizione nel registro delle imprese: esso non incide né fa parte della struttura dell'atto di trasferimento della quota *in sé e per sé considerato*, ma condiziona lo svolgimento dell'*iter* volto a pubblicizzare l'avvenuto trasferimento e a consentire all'acquirente della quota l'acquisto della qualità di socio.

Se tale è il ruolo del requisito stabilito dal 4° comma dell'art. 2479 c.c., quest'ultimo pare possa essere ricondotto – come è già stato sottolineato in taluni dei contributi sinora apparsi – nell'ambito della c.d. forma *ad regularitatem*, categoria intermedia rispetto a quelle tradizionali della forma *ad substantiam* e di quella *ad probationem* e che ricomprende tutte quelle ipotesi in cui il requisito formale si configura come onere richiesto per il conseguimento di effetti *diversi ed ulteriori* rispetto a quelli che l'atto negoziale ha *già* comunque prodotto»; SALAFIA, *Il trasferimento delle quote di s.r.l.*, in *Società*, 1996, p. 1257, il quale evidenzia come «il nuovo regolamento delle alienazioni delle quote sociali non abbia cambiato il regime di validità dei relativi negozi già esistente, ma l'abbia solo integrato in relazione alla prova che di essi occorre ora dare al registro delle imprese»; G. VIDIRI, *Sulla forma (libera) del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pp. 1719 e ss.

ste alle scritture che documentano i negozi stessi, in base all'art. 1, comma 1° della legge 16 febbraio 1913, n. 89, secondo il quale «i notari sono ufficiali pubblici *istituiti* per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti», ha espressamente fatto obbligo ai notai che intervenivano, o per ricevere atti pubblici o per autenticare le sottoscrizioni apposte a scritture private che documentavano negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, di procedere al deposito funzionale alla relativa iscrizione degli atti pubblici o delle scritture private dagli stessi rispettivamente ricevuti o autenticati. Sotto l'impero della predetta normativa, pertanto, non poteva sussistere dubbio alcuno che gli unici pubblici ufficiali competenti a documentare negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata o ad autenticare le sottoscrizioni apposte a scritture private che documentavano tali negozi fossero i notai, in considerazione appunto della loro istituzionale competenza in materia. Per tale ragione, pertanto, la formalità del deposito e della successiva iscrizione nel registro delle imprese veniva imposta dall'art. 2479, comma 4° c.c. ai soli notai.

Riteniamo inoltre opportuno evidenziare che, successivamente alla predetta riforma attuata dalla predetta legge 12 agosto 1993, n. 310, per effetto dell'abrogazione degli enunciati normativi che consentivano di inserire nel libro dei soci una dichiarazione «sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore», non sussistono più ostacoli letterali per l'affermazione dell'ammissibilità, nel nostro ordinamento, anche di negozi giuridici unilaterali traslativi di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata (riteniamo infatti che sotto l'impero della previgente normativa la lettera dell'art. 2479, comma 3° c.c. impedisse solo il ricorso alla procedura semplificata per l'iscrizione del negozio unilaterale di trasferimento di

quote di partecipazione di società a responsabilità limitata nel libro dei soci, in quanto appunto il riferimento al «titolo da cui risulta il trasferimento» ben poteva consentire l'iscrizione nel libro dei soci di un negozio giuridico unilaterale traslativo ([12]) di quote documentato da un titolo in forma pubblica o autentica recante la sola sottoscrizione dell'autore del negozio traslativo), in quanto appunto non viene più richiesta, sia pure *ad regularitatem*, la sottoscrizione del documento che rappresenta il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata anche da parte dell'acquirente.

La riforma del diritto societario attuata dall'art. 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ha formulato la nuova disciplina relativa ai trasferimenti delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata nei nuovi artt. 2469 c.c., che, dopo avere ribadito al primo comma il naturale regime di libera trasferibilità delle partecipazioni sociali sia per atto tra vivi, sia per effetto di successione a causa di morte, nel secondo comma si occupa delle eventuali limitazioni alla trasferibilità delle medesime partecipazioni, 2470 c.c., che disciplina l'efficacia e la pubblicità del trasferimento delle partecipazioni sociali, 2471 c.c., che disciplina l'espropriazione della partecipazione sociale e 2471-*bis* c.c., che si occupa del pegno, del sequestro e dell'usufrutto delle partecipazioni sociali. L'art. 2470 c.c., per effetto della predetta riforma attuata dall'art. 3 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 era del seguente tenore:

Art. 2470

([12]) Sull'ammissibilità dei negozi giuridici unilaterali traslativi di diritti reali, in base al combinato disposto degli artt. 1324, 1333 e 1987 c.c., v., per tutti, la decisione di Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, in *Giust. civ.*, 1988, I, pp. 1240-1241, con nota di COSTANZA, la quale ha affermato l'idoneità di negozi giuridici unilaterali, anche atipici, alla produzione di effetti reali.

Sui negozi cosiddetti a negozi «a causa esterna», che, nella nostra organizzazione giuridica, vengono anche designati con il termine di «prestazioni isolate» o «pagamenti traslativi» e che costituiscono una *species* della categoria dei negozi giuridici traslativi v. anche i nostri lavori *Liberalità e solidarietà*, Padova, 1994, pp. 89 e ss. e *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Padova, 1997, pp. 363 e ss.

Efficacia e pubblicità

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Come risulta dai lavori preparatori ([13]), la riforma del diritto societario attuata nel 2003, per quanto concerne la disciplina della pubblicità dei negozi di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, ha riprodotto sostanzialmente la disciplina introdotta nel vigente codice civile dalla citata novella del 1993, salvo che per la nuova disposizione contenuta nel terzo comma del citato articolo che introduce, per la soluzione dei conflitti tra più alienatari della medesima quota di partecipazione, il criterio della prioritaria iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'acquirente di buona fede, e per la soppressione della previsione di un termine per effettuare l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ([14]). Pertanto, la disciplina relativa alla documentazione dei negozi (tra vivi) di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, sino alla emanazione dell'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 (ossia sino al 21 agosto 2008), era sostanzialmente la seguente:

- il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata non era soggetto ad una forma particolare, salvo che nel caso in cui tale forma fosse prescritta in considerazione della causa del negozio stesso, come avveniva, ad es., nel caso di donazione delle quote di partecipazione;

- ai fini della opponibilità del negozio di trasferimento delle quote di partecipazione alla società erano necessari il previo deposito (e la successiva iscrizione) del negozio di trasferimento nel registro delle imprese e la successiva iscrizione del trasferimento nel libro dei soci;

([13]) V. al riguardo il paragrafo 11 della «Relazione al decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», pubblicata in M. SANDULLI-V. SANTORO-B. SASSANI, *La riforma delle società – Appendice*, Torino, 2003, pp. 164 e ss.

([14]) In tale senso v., per tutti, REVIGLIONO, in AA. VV., *Il nuovo diritto societario*, commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, artt. 2409-*bis*-2483 c.c., Bologna, 2004, pp. 1825 e ss.

- ai fini del deposito del negozio di trasferimento delle quote di partecipazione nel registro delle imprese era prescritta la forma minima della scrittura privata con sottoscrizione autenticata;

- in considerazione della generale competenza dei notai a documentare negozi giuridici mediante atto pubblico o ad autenticare le sottoscrizioni apposte alle scritture private che documentano negozi giuridici, risultante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1° e 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai fini del deposito di un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata presso il registro delle imprese era imprescindibile l'intervento di un notaio che ricevesse un atto pubblico o che autenticasse le sottoscrizioni di una scrittura privata autenticata documentanti i negozi di trasferimento.

3. L'attuale disciplina normativa relativa al trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata

Successivamente, in sede di conversione del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, l'allegato richiamato dall'art. 1, comma 1° della citata legge 6 agosto 2008, n. 133 ha originariamente aggiunto (con efficacia dal 22 agosto 2008 al 28 gennaio 2009), all'originario art. 36 del decreto legge convertito, un nuovo comma 1-*bis* del seguente tenore:

«1-*bis*. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale ca-

so, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

Il successivo decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha soppresso, per le società a responsabilità limitata, il libro dei soci, «la cui funzione, al fine della attestazione della qualità di socio e della opponibilità dei trasferimenti, è ora svolta dal registro delle imprese» ([15]).

Per attuare la soppressione del libro dei soci per le società a responsabilità limitata, l'art. 16, comma 12-*quater* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha innanzitutto apportato modifiche anche all'art. 2470 c.c., il quale è ora del seguente tenore:

Art. 2470

Efficacia e pubblicità

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in

([15]) Così CORSI, in FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009, p. 999.

buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Nonostante la citata disposizione non contenga più l'espresso riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese della copia dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate che documentano il negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, il deposito cui fa riferimento il vigente art. 2470, comma 2° c.c. viene effettuato ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese ([16]).

Per completare la disciplina funzionale alla soppressione del libro dei soci nella società a responsabilità limitata, l'art. 16, comma 12-*decies* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha soppresso, con efficacia dal 29 gennaio 2009, il secondo periodo del citato art. 36, comma 1-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-

([16]) In tale senso, v. per tutti, CORSI, in FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 950, nota 10, secondo il quale «che il deposito sia effettuato ai fini dell'iscrizione la norma non lo dice, ma è nella logica delle cose e risulta poi espressamente dalla lettera del comma 4».

to con la legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale è ora del seguente tenore:

«1-*bis*. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

Le prime pronunce dei giudici che si sono occupate dell'interpretazione 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, condivise da una parte della dottrina, hanno ritenuto che, per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese di un negozio avente ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, anche i commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo devono conseguire la previa autenticazione delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata che documenta il negozio di trasferimento da parte di un notaio, in quanto il vigente art. 2470, comma 2° c.c., non abrogato né derogato da alcuna disposizione normativa, richiederebbe, ai fini della iscrizione nel registro delle imprese, una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio ([17]).

([17]) In tale senso v. l'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, in *Società*, 2009, pp. 738 e ss., con nota di SALAFIA, confermata dalla successiva ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2009, in *Riv. not.*, 2010, pp. 205 e ss., con nota di G. CAVALLO-G. MONGELLI; Trib. Milano, decreto 26 giugno 2009, in *Riv. not.*, 2010, pp. 204-205, con nota di G. CAVALLO-G. MONGELLI. In dottrina, si sono espressi nello stesso senso E. BOCCHINI, *Trasferimenti di quote di s.r.l.: «deposito» o «iscrizione» nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*, in *Società*, 2009, pp. 542-543; E. CIVERRA, *Cessione di partecipazioni di S.r.l.: ritorno al passato?*, in *Società*, 2008, pp. 1552 e ss.; G. LIMITONE, *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tute le ciambelle riescono col buco)*, in *Società*, 2008, pp. 1561 e ss.; E. MACCARONE-G. PETRELLI, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, pp. 533 e ss.; SALAFIA, *Deposito ed iscrizione nel Registro imprese delle cessioni di quote della s.r.l.*, in *Società*, 2009, pp. 743 e ss.; SPADA, *Una "postilla" in tema di cessione di*

Altri autori si sono invece espressi in senso contrario alle citate pronunce, ritenendo ammissibile il deposito presso il registro delle imprese finalizzato alla successiva iscrizione nello stesso di una scrittura privata che documenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata da parte di un commercialista iscritto nella sezione A dell'albo ([18]), precisando ulteriormente che il documento che il commercialista iscritto nella sezione A dell'albo sarebbe legittimato a depositare presso il registro delle imprese al fine della sua iscrizione dovrebbe recare le firme digitali di tutti i soggetti dello stesso ([19]) (ossia del cedente e dei cessionari, nel caso in cui il negozio di trasferimento sia perfezionato con l'emanazione delle dichiarazioni di volontà sia del cedente, sia del cessionario, mentre, ovviamente, nel caso in cui il negozio di trasferimento abbia natura unilaterale, il documento dovrebbe recare la sola sottoscrizione dell'autore del negozio). Tale orientamento è stato recepito sia da Unioncamere, la quale, con la circolare 22 settembre 2008, protocollo n. 14288, ha precisato che il documento informatico nel quale è rappresentato il negozio di trasferimento di una quota partecipazione di società a responsabilità limitata deve essere «firmato digitalmente da tutte le parti», oltre che dal professionista abilitato, sia dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2009, n. 3628/C (recante «*Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed*

---

quote con firma digitale, in *Notariato*, 2008, pp. 538-539; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Cod. Civ. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, t. I, artt. 2462-2474, pp. 625 e ss.

([18]) In tale senso v. C. CASCONE, *Trasferimento di quote di s.r.l.*, Milano, 2008, pp. 14 e ss.; CORSI, in FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2009, p. 950; A. CORSINI-C. BERTAZZONI-F. LANDUZZI-A. PERINI-N. VILLA, *Cessione di quote di srl 2009*, Verona, 2009, pp. 9 e ss.; V. DONATIVI, *Il trasferimento delle quote di s.r.l., con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative*, in *Società*, 2009, pp. 419 e ss.; S. SANZO, *Società a responsabilità limitata*, Milano, 2009, pp. 128 e ss.

([19]) In tale senso v. C. CASCONE, *op. cit.*, p. 11; CORSI, *op. cit.*, loc. cit., il quale evidenzia che «evidentemente possono giovarsi di questa norma soltanto coloro che dispongono di firma digitale»; A. CORSINI-C. BERTAZZONI-F. LANDUZZI-A. PERINI-N. VILLA, *op. cit.*, pp. 73 e 84-85; V. DONATIVI, *op. cit.*, loc. cit.; S. SANZO, *op. cit.*, loc. cit.

amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 agosto 2009»), la quale, nell'illustrare i documenti che vanno allegati al modulo S con il quale viene presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, prescrive che, utilizzando il modulo RP (RIEPILOGO), «in caso di deposito da parte del professionista incaricato, alla pratica va allegata la ricevuta di registrazione con firma digitale e marcatura temporale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate contenente al suo interno l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista e marcato temporalmente».

Non riteniamo di condividere nessuna delle opinioni in precedenza illustrate per le ragioni che passiamo subito ad illustrare. Come risulta evidente sia dall'intitolazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*», sia dalla collocazione del citato art. 36 del medesimo decreto legge n. 112/2008 nel capo VII (la cui rubrica fa riferimento alle «*Semplificazioni*») del titolo II (la cui rubrica fa riferimento alle finalità di «SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ») del medesimo testo normativo, il legislatore, con l'emanazione dell'art. 36, comma 1-*bis* del citato decreto legge n. 112/2008 ha voluto effettuare una semplificazione della procedura prevista per il trasferimento di quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata (semplificazione che si colloca nell'ambito della più generale finalità di «semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese», prevista dall'art. 1-*bis*, comma 1°, lett. *c)* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, ribadita espressamente anche dal recente decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

(recante «*Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*»), il cui art. 1, comma 10° ha novellato l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il cui sesto comma fa ora espresso richiamo alla normativa da ultimo citata). Per effettuare tale semplificazione, il legislatore ha deciso di non sopprimere la tradizionale procedura di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata realizzata con l'intervento del notaio, sia mediante la stipula di un atto pubblico di trasferimento, sia mediante l'autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata che documenta il negozio di trasferimento. Il notaio potrà e dovrà continuare, se richiesto, a ricevere tali atti pubblici o ad autenticare le sottoscrizioni di scritture private concernenti negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, con l'unica differenza, rispetto al passato, derivante dalla avvenuta soppressione (determinata da una normativa diversa da quella oggetto della nostra analisi) del libro dei soci, per cui, una volta depositata ed iscritta presso il registro delle imprese la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata che documentano il negozio di trasferimento, non sarà più necessaria, come in passato, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, in quanto appunto le relative funzioni sono ora surrogate dal registro delle imprese. Tuttavia, impregiudicata restando la tradizionale procedura di attuazione della pubblicità presso il registro delle imprese alla cui realizzazione era ed è tuttora obbligato il notaio rogante o autenticante, i soggetti che intendono perfezionare un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata hanno una ulteriore possibilità, in quanto, oltre che rivolgersi ad un notaio, per fare documentare il relativo negozio mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, gli stessi possono rivolgersi ad un commercialista iscritto nella sezione A dell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili. Dobbiamo ora

individuare il ruolo che il citato art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, attribuisce ai professionisti in precedenza individuati.

Per la corretta interpretazione della citata disposizione è a nostro avviso necessario avere presenti due necessarie premesse:

1) è tuttora vigente, nel nostro ordinamento, il principio della libertà delle forme in ordine al trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, nel senso che, come abbiamo in precedenza evidenziato, salvo che per determinate tipologie di negozi che, a prescindere dal loro oggetto, richiedono delle forme particolari, come nel caso, ad esempio, della donazione, ai fini della validità del negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata non è prescritta alcuna forma a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325, n. 4 e 1418, comma 2° c.c.;

2) relativamente alla documentazione dei negozi di trasferimento di quote di partecipazione sociale, solo i notai hanno la competenza istituzionale a documentare gli stessi mediante le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1° e 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto appunto nessuna disposizione normativa attribuisce tale competenza, neppure relativamente ai negozi traslativi delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, ai commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili.

Qual è, allora, il significato da attribuire all'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133? È opportuno preliminarmente premettere che, in conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 1° prel. c.c., nell'interpretazione delle varie disposizioni normative occorre sia individuare il «senso … fatto palese dal

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», sia la cosiddetta «intenzione del legislatore»: ciò significa, come evidenziato dalla migliore dottrina, che l'interprete non può e non deve fermarsi all'*interpretazione letterale* delle varie disposizioni normative, ma deve anche effettuare, sempre, la cosiddetta *interpretazione teleologica* (o *logica* o *razionale*), che è quella diretta ad individuare l'intenzione del legislatore, ossia a controllare se quella che presenta i sintomi di essere una «precisa disposizione» ha un significato sensato e coerente con il discorso legislativo ([20]). Tale riscontro teleologico non può evidentemente effettuarsi che tenendo presenti tutte le disposizioni normative vigenti che, in un determinato momento storico, concorrono ad esprimere le norme che costituiscono l'ordinamento giuridico. Ora, nell'ambito della evidenziata finalità di semplificazione, i soggetti che intendono concludere un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, in base al più volte evidenziato tendenziale principio di libertà delle forme (per cui sarebbe valido anche un negozio verbale di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata), possono validamente documentare la loro volontà negoziale mediante una scrittura privata mera, recante sia la sottoscrizione del cedente, sia la sottoscrizione del cessionario. Per conseguire la pubblicità del negozio di trasferimento presso il registro dell'imprese (un tempo prodromica alla successiva iscrizione effettuata nel libro dei soci), un tempo le parti non avevano altra alternativa che rivolgersi ad un notaio, per fare autenticare le sottoscrizioni dalle stesse apposte su una scrittura privata o per fare documentare mediante atto pubblico il negozio di trasferimento. Il vigente art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, innovando nell'ordine giuridico preesistente, ferma restando la pos-

([20]) In tale senso v. R. QUADRI, *Applicazione della legge in generale*, in *Commentario del cod. civ.*, Bologna-Roma, 1974, disposizioni sulla legge in generale: artt. 10-15, pp. 264-265.

sibilità, per le parti, di rivolgersi ad un notaio per fargli autenticare le sottoscrizioni dalle stesse apposte sulla medesima scrittura o per fargli stipulare un atto pubblico, prevede che le stesse possono rivolgersi anche ad un «intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340» (ossia ad un commercialista iscritto nella sezione A dell'albo), il quale, secondo la lettera della citata disposizione, procederà, entro trenta giorni, al deposito (ed alla iscrizione ([21])) nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, di un *quid*, identificato, secondo la lettera del citato art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'«atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile … sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

Dobbiamo ora individuare in che cosa consista questo *quid* al cui deposito ed iscrizione il legislatore obbliga il commercialista al quale si sono rivolti i clienti. Il legislatore effettua una *relatio* al testo normativo costituito dal secondo comma dell'art. 2470 c.c. non per identificare una scrittura privata che documenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione già autenticata dal notaio, in quanto, in tale caso, è il notaio stesso a dovere procedere al successivo deposito di copia della scrittura privata da lui autenticata presso il registro delle imprese (ed al riguardo non vediamo quale semplificazione possa realizzarsi attribuendo una mera facoltà di deposito di una scrittura privata già autenticata da un notaio ad un commercialista), ma per fare riferimento, con un'espressione breviloquente, all'«atto di trasferimento», ossia al documento in cui è rappresentato il negozio di

([21]) In tale senso v. CORSI, in FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, cit., p. 951, nota 13, il quale precisa che in tale disposizione «il riferimento appare fatto al momento del *deposito* presso il registro delle imprese (forse nell'errata presunzione che l'iscrizione venga sempre eseguita dall'Ufficio nello stesso giorno del deposito). Ma l'interpretazione logica porta a ritenere senza esitazioni che il momento rilevante non possa essere che quello dell'iscrizione».

trasferimento. Tuttavia, sempre in base alla citata disposizione, affinché il commercialista possa effettuare il deposito e la successiva iscrizione di tale documento, la medesima disposizione prescrive che il documento sia «*sottoscritto con firma digitale*, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici». È questo insieme di enunciati, a nostro avviso, il nodo gordiano della nuova disposizione normativa, in quanto è in esso che va identificata la semplificazione attuata, che consente alle parti di non ricorrere necessariamente ad un notaio per la documentazione nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico di un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata. È opportuno, a questo punto, fornire alcuni riferimenti normativi relativi alla firma digitale richiamata dalla disposizione che stiamo interpretando. L'art. 1, lett. *s)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*») definisce la «firma digitale» come «un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici». Ora, come appare evidente dallo stesso codice dell'amministrazione digitale, la firma digitale costituisce una delle *species* più complesse di «firma elettronica» (per «firma elettronica» si intende, in base alla definizione contenuta nell'art. 1, lett. *q)* del codice dell'amministrazione digitale, «l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica»), e, in particolare, di «firma elettronica qualificata» (per «firma elettronica qualificata» si intende, in base alla definizione contenuta nell'art. 1, lett. *r)* del codice dell'amministrazione digita-

le, «la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma»), per la cui concreta utilizzazione occorre che un soggetto richieda ad un apposito certificatore qualificato, inserito nell'elenco gestito dall'ente pubblico DigitPA, un certificato qualificato che gli consenta, tramite un dispositivo che contiene la chiave privata per la generazione della firma digitale, di apporre tale tipologia di firma. Da una prima lettura degli enunciati che stiamo esaminando, potrebbe sembrare che il legislatore, per consentire a coloro che volessero ricorrere ad un commercialista per conseguire l'iscrizione nel registro delle imprese di un negozio che trasferisce una quota di partecipazione di società a responsabilità limitata, avesse imposto in ogni caso che la sottoscrizione con firma digitale del documento informatico che rappresenta il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione debba essere effettuata, oltre che dal professionista, anche da parte di tutti i soggetti del negozio, ossia sia da parte del cedente, sia da parte del cessionario ([22]) (ovviamente, nel caso in cui il negozio di trasferimento abbia natura unilaterale, il documento dovrebbe recare la sola sottoscrizione dell'autore del negozio).

Al riguardo riteniamo opportuno evidenziare che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è tra i pochi soggetti certificatori iscritti nell'elenco dei certificatori di firma digitale tenuto da DigitPA, e che ad ogni dottore commercialista possono essere attribuiti, da parte dell'ordine di appartenenza, un certificato ed un dispositivo di firma che gli consentono

([22]) Espressamente in tale senso è la circolare del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili 15/IR del 22 febbraio 2010, pubblicata sul relativo sito web, consultabile all'indirizzo http://www.cndcec.it.

di utilizzare la firma digitale. I soggetti privati, invece, nella generalità dei casi, non sono dotati di un certificato di firma: qualora il legislatore avesse voluto imporre alle parti che intendono stipulare un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata ricorrendo alla procedura cosiddetta «semplificata» di iscrizione nel registro delle imprese di dotarsi di un certificato qualificato che li abiliti ad apporre tale tipo di firma, risulta evidente come la semplificazione sarebbe stata soltanto apparente, in quanto i soggetti dovrebbero porre in essere tutte le attività necessarie per conseguire tale certificato, sopportandone altresì i relativi costi, con inevitabile allungamento dei tempi necessari per realizzare la pubblicità dei negozi di trasferimento delle quote di partecipazione. Tale interpretazione si porrebbe altresì in insanabile contrasto con il più volte ribadito ed evidenziato principio di libertà delle forme che vige anche relativamente ai negozi di trasferimento delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, per la cui perfezione, si ricorda, non è prescritta alcuna forma *ad substantiam*. Quando il legislatore intende effettuare una semplificazione relativamente alle formalità necessarie per attuare la pubblicità di un mutamento giuridico può o eliminare la formalità, come avviene, ad es., nel caso dei contratti agrari ultranovennali che, anche se verbali e non trascritti, per l'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, «sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi», o ridurre il numero dei soggetti che debbono porre in essere la formalità, come accade relativamente ai contratti verbali di trasferimento di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, relativamente ai quali l'art. 13, comma 5° del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, disponendo che «l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel P.R.A., da una dichiarazione firmata dal venditore, debitamente autenticata», non richiede l'autenticazione di alcuna dichiarazione del soggetto acquirente del veicolo.

Nel caso della circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, un tempo soggetta, per la opponibilità alla società, alla sola iscrizione nel libro dei soci, che poteva avvenire anche mediante una dichiarazione sottoscritta del cedente e del cessionario e controfirmata da un amministratore, costituirebbe una notevole limitazione, ai fini della semplicità e rapidità del trasferimento, imporre sostanzialmente ai soggetti che intendono avvalersi dell'opera di un commercialista di dotarsi della firma digitale per potere sottoscrivere digitalmente il documento informatico nel quale è rappresentato il relativo negozio di trasferimento. Allo stesso legislatore sono ben noti la complessità della firma digitale e gli inconvenienti, i costi ed i disagi che può comportare la utilizzazione del relativo dispositivo di firma per i soggetti che non abbiano una buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici e la circostanza che molti soggetti non sono dotati di tale dispositivo né sono disposti a subire il sacrificio di tempo e di danaro necessario per dotarsi dello stesso e di un certificato di firma digitale che li abiliti al suo utilizzo, soprattutto nel caso in cui i rapporti che tali soggetti debbono avere con il registro delle imprese non siano frequenti, ma solo episodici, come accade appunto nel caso di un soggetto che trasferisce o acquista una quota di partecipazione sociale. Si tenga inoltre presente che la attuale tendenza alla informatizzazione sia della pubblica amministrazione in generale (v. al riguardo l'art. 12, comma 5-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale «le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati»), sia del registro delle imprese in particolare (v. al riguardo l'art. 4 del d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558 e le successive normative attuative), attuata anche mediante la cosiddetta «dematerializzazione» dei documenti non informatici (v. al riguardo l'art. 42 del codice

dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale «le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71»), viene realizzata sia mediante la prescrizione, ai soggetti che devono trasmettere dei documenti alla pubblica amministrazione, dell'obbligo di utilizzare documenti informatici che vanno presentati su supporti informatici o inviati in via telematica alle varie pubbliche amministrazioni, sia mediante la imposizione di determinate caratteristiche tecniche dei documenti informatici nei quali vengono convertiti i documenti non informatici, anche al fine di facilitare la ricerca del testo contenuto al loro interno, mediante il ricorso a sistemi di OCR (*Optical Character Recognition*), ossia a sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri. Per la realizzazione delle predette finalità di informatizzazione non è invece indispensabile che il documento informatico presente nei vari *servers* delle pubbliche amministrazioni sia dotato delle firme digitali di tutti i soggetti che hanno emesso le dichiarazioni in esso rappresentate, in quanto non va appunto confusa la funzione assolta dal documento informatico con quella assolta dalle firme elettroniche, che, come risulta dal chiaro tenore dell'art. 21 del codice dell'amministrazione digitale, realizzano, con maggiore o minore intensità, a seconda del tipo di firma elettronica utilizzata, la medesima funzione della sottoscrizione di mano apposta ad un documento formato su supporto cartaceo o comunque non informatico. Ed è appunto tenendo conto delle predette circostanze che il legislatore, intendendo comunque imporre l'utilizzazione della firma digitale, in considerazione della sicurezza che la stessa fornisce rispetto ad altre tipologie di firme elettroniche, per la trasmissione di determinati documenti al registro delle imprese, con l'art. 2,

comma 54° della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha aggiunto all'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, con efficacia dal 1° gennaio 2004, due nuovi commi 2-*quater* e 2-*quinqies* del seguente tenore:

«2-*quater* – Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-*quinquies* – Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio».

Con tali disposizioni il legislatore ha inteso consentire agli (allora) iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (oggi ai commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo), muniti di firma digitale, su incarico dei legali rappresentanti della società, il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese «di *tutti gli altri atti societari* per i quali la stessa sia richiesta e *per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio*» (sull'ampiezza della previsione normativa citata v. la circolare del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2007, protocollo n. 549, nella quale si afferma testualmente che «a parere di questo Ministero, la locuzione "atti societari" inserita nell'art. 31, comma 2-*quinquies*, ancorché di infelice formulazione, faccia riferimento a tutti gli atti comunque

riconducibili ad una società, ed anche a soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima»). In tali casi, il legislatore, all'interno del medesimo comma 2-*quinqies* dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha precisato ulteriormente che «*il professionista che ha provveduto alla trasmissione* di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società». Pertanto, per l'iscrizione di un determinato atto societario nel registro delle imprese da parte di un commercialista è necessaria e sufficiente l'apposizione, al documento trasmesso, della sola sua firma digitale, non essendo appunto richiesta l'apposizione della firma digitale da parte di altri soggetti. Dalla lettura sistematica delle citate disposizioni, a nostro avviso, risulta evidente come la previsione, contenuta nell'*incipit* del comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, secondo la quale «il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-*quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società», non possa non riferirsi anche alla fattispecie residuale prevista dal medesimo comma, che legittima il medesimo professionista ad attestare «che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società», in quanto, altrimenti, non si consentirebbe l'integrale attuazione dell'adempimento pubblicitario richiesto al professionista.

Da ciò riteniamo possa argomentarsi che il commercialista, legittimato dall'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ad effettuare il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese del documento che rappresenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata dallo stesso sottoscritto con firma digitale, in base alla disposizione contenuta nel primo periodo dell'art. 31, comma 2-*quinquies* della legge 24 novembre 2000, n. 340 possa anche attestare che il *file* dallo stesso trasmes-

so, che riproduce l'originale documento allo stesso esibito dalle parti che lo hanno sottoscritto, che, a nostro avviso, è opportuno sia conservato dal medesimo professionista, costituisce, ai sensi dell'art 23, comma 4° del codice dell'amministrazione digitale, la copia conforme, su supporto informatico, del documento, su supporto cartaceo, che rappresenta il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione, sottoscritto di pugno, senza la necessità di utilizzare la firma digitale, dal cedente e dal cessionario, nel caso in cui il negozio di trasferimento sia perfezionato con l'emanazione delle dichiarazioni di volontà sia del cedente, sia del cessionario, o dall'autore del negozio, nel caso in cui il negozio di trasferimento abbia natura unilaterale. Si tenga inoltre presente che, dal chiaro tenore dell'art. 23, comma 4° del codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale «le copie su supporto informatico *di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali*, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, *sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale* e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71», risulta in modo inequivocabile l'idoneità, del documento recante la firma digitale del commercialista e trasmesso al registro delle imprese con l'attestazione della sua conformità all'originale su supporto cartaceo, a costituire una valida copia ai fini del suo deposito ed iscrizione nel registro stesso.

Non riteniamo pertanto di potere condividere l'interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuata dall'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, la quale evidenzia che «l'art. 2470, comma 2, c.c., pur dopo la introduzione della procedura semplificata di competenza del commercialista, continua

a richiedere, per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'autenticazione della firma di tutte le parti dell'atto di trasferimento di quote da parte del notaio» ([23]), e ribadita dalla successiva ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2009, secondo la quale «l'art. 36, comma 1-*bis*, si riferisce espressamente all'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 c.c. e tale articolo contempla solo ed espressamente l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata dal notaio» ([24]), non solo per l'assorbente considerazione relativa alla necessità, per l'interprete, di effettuare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12, comma 1° prel. c.c., il riscontro teleologico del dato letterale della disposizione normativa oggetto di interpretazione, ma anche perché, in base al solo dato letterale, risulta che il periodo contenuto nella disposizione normativa oggetto del nostro esame contiene ben due proposizioni, una, principale, relativa alla sottoscrizione del documento da depositare presso il registro delle imprese per la sua iscrizione, ed una seconda, secondaria, relativa al suo deposito: entrambe le predette proposizioni dipendono dalla locuzione «a cura di», in quanto il legislatore ha appunto inteso individuare nel commercialista iscritto nella sezione A dell'albo non solo il soggetto competente ad apporre la firma digitale al documento da depositare presso il registro delle imprese, ma anche quello al quale compete curare il deposito e la successiva iscrizione presso il medesimo registro. La lettera della citata disposizione fa espresso riferimento all'«*atto di trasferimento* di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile», ossia al *documento* che rappresenta il negozio di trasferimento delle quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata che, sino alla emanazione della nuova normativa, era disciplinato dal solo secondo comma dell'art.

([23]) Così l'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, in *Società*, 2009, p. 740.

([24]) Così l'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2009, in *Riv. not.*, 2010, pp. 207-208.

2470 c.c., che dettava (e detta tutt'ora, nel caso in cui le parti intendano avvalersi del procedimento dallo stesso disciplinato) quella che costituiva l'unica disciplina per l'iscrizione nel registro delle imprese del negozio traslativo di tali quote di partecipazione. La nuova normativa ha previsto una disciplina alternativa a quella contemplata dal secondo comma del citato art. 2470 c.c., in base alla quale appunto l'«*atto di trasferimento*» delle partecipazioni sociali può essere sottoscritto digitalmente da un commercialista che può provvedere anche al successivo deposito ed iscrizione dello stesso presso il registro delle imprese.

Secondo l'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2009, in precedenza citata, la disposizione che stiamo esaminando «introduce semplicemente la possibilità che l'atto di trasferimento sia sottoscritto con firma digitale e depositato a cura di intermediario abilitato; tale norma nulla dice sulla necessità dell'autentica della sottoscrizione da parte del notaio stabilita dalla norma di riferimento, per cui nulla fa ritenere che tale necessità di autenticazione da parte del notaio sia venuta meno» ([25]); tale interpretazione viene innanzitutto motivata in base alla considerazione che «il legislatore all'art. 24 e 25 CAD disciplina in due articoli separati la semplice firma digitale e la firma autenticata definita come "la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Nell'art. 36, comma 1-*bis*, si parla di semplice firma digitale per l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 c.c. perchè già tale ultima norma prevede che la sottoscrizione sia autenticata dal notaio» ([26]).

([25]) Così l'ordinanza di Trib. Vicenza, 23 novembre 2009, cit., p. 208.

In senso simile v. anche l'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, cit., p. 740.

([26]) Così l'ordinanza di Trib. Vicenza, 23 novembre 2009, cit., loc. cit.

In senso simile v. anche l'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, cit., loc. cit.

Non riteniamo di potere condividere tale interpretazione in quanto a nostro avviso le decisioni citate confondono *l'eliminazione della necessità dell'autentica della sottoscrizione da parte del notaio*, contemplata dal vigente art. 2470, comma 2° c.c., per il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese di un *documento* che rappresenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata *confezionato da parte del notaio nell'espletamento delle sue funzioni*, che, ovviamente, non è avvenuta, in quanto appunto *il notaio* è legittimato a depositare ed ad iscrivere nel registro delle imprese solo documenti che rivestano la forma minima dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, con *l'eliminazione del carattere esclusivo della legittimazione del notaio ad effettuare il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dei documenti da lui formati o da lui autenticati*, che è appunto venuto meno in quanto la disposizione di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha attribuito espressamente tale legittimazione ai commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo, prescrivendo, in alternativa alla forma minima dell'autenticazione delle sottoscrizioni, che, ovviamente, esula dalla competenza di tali professionisti, la sottoscrizione con la loro firma digitale del documento dagli stessi presentato al registro delle imprese. In altri termini l'attribuzione della legittimazione al compimento di un determinato atto (quale appunto il deposito presso il registro delle imprese) ad una determinata categoria di professionisti che prima non aveva tale competenza può essere effettuata con varie tecniche normative, e non deve necessariamente essere realizzata mediante il depotenziamento di una forma *ad regularitatem* prescritta per la formazione di un documento prodromico al compimento dell'atto da una categoria di professionisti che aveva in precedenza tale legittimazione (e che continua a conservarla anche dopo l'estensione della legittimazione ad al-

tri professionisti), ma, più semplicemente, può essere realizzata prevedendo espressamente, come ha fatto il legislatore del 2008, tale *legittimazione* per un'ulteriore categoria di professionisti, anche se sono privi del potere di formare il documento prodromico al compimento dell'atto con le stesse caratteristiche che tale documento doveva e deve avere nel caso in cui sia formato da un soggetto appartenente alla categoria di professionisti che in passato aveva in via esclusiva la legittimazione al compimento dell'atto.

Non ha pertanto alcuna rilevanza l'argomentazione delle citate decisioni del Giudice del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza e del Tribunale di Vicenza basata sulla distinzione, tutt'ora presente nel codice dell'amministrazione digitale e nelle altre disposizioni normative vigenti, tra la semplice firma digitale e la firma digitale autenticata, in quanto è appunto in base alla considerazione che una categoria di professionisti particolarmente qualificata, quale quella dei commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo, è priva del potere di autenticare le sottoscrizioni delle scritture private, potendo solo apporre delle firme digitali, che il legislatore ha emanato la nuova normativa avente, come si è visto, la funzione di attuare una semplificazione della procedura del deposito e dell'iscrizione dei documenti che rappresentano negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, semplificazione che viene appunto attuata consentendo il deposito di un documento recante la sola firma digitale del commercialista in sostituzione delle varie firme apposte dagli autori del negozio di trasferimento su supporto cartaceo o digitalmente e tutte autenticate da notaio.

Per quanto concerne le considerazioni relative alla presunta assenza di controlli da parte dei commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo in sede di assistenza dei loro clienti per realizzare il risultato della iscrizione nel registro delle imprese del documento che rappresenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di so-

cietà a responsabilità limitata (che costituisce una delle principali argomentazioni di coloro che ritengono che il registro delle imprese non possa iscrivere documenti che rappresentano negozi traslativi di quote di partecipazione se non hanno, come forma minima, quella della scrittura privata con le sottoscrizioni autenticate da notaio ([27])), facciamo notare che, sino al 3 settembre 1993 (ossia prima dell'entrata in vigore della citata legge 12 agosto 1993, n. 310), nel nostro ordinamento era possibile la documentazione di negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata e la relativa iscrizione nel libro dei soci, per renderla opponibile alla società, mediante una semplice dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario e controfirmata da un amministratore, il quale, come abbiamo evidenziato in precedenza, si limitava ad un controllo puramente formale, sicuramente inferiore a quello che, per il diritto positivo vigente, è attualmente tenuto a porre in essere il commercialista che effettua la medesima iscrizione ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. Infatti le evidenziate esigenze di prevenire i fenomeni di riciclaggio del danaro, alla cui soddisfazione era preordinata la riforma del 1993, possono dirsi adeguatamente soddisfatte anche dai commercialisti i quali, in base alla vigente normativa antiriciclaggio, risultano al primo posto tra i soggetti destinatari degli obblighi dalla stessa imposti ai professionisti (in tale senso v. il combinato disposto degli artt. 10, comma 1° e

([27]) Espressamente in tale senso è l'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2009, cit., p. 208, secondo la quale, consentendo ai commercialisti di effettuare il deposito presso il registro delle imprese di un documento privo della forma minima della scrittura privata autenticata si consentirebbe ai soggetti che vogliono concludere un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata anche una procedura «meno rigorosa, in cui l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, l. n. 340/2000 e cioè il dottore commercialista, il ragioniere o perito commerciale, iscritto al rispettivo albo professionale e fornito di firma digitale – il quale non è pubblico ufficiale e cui pertanto non possono essere imposti i doveri né le responsabilità del pubblico ufficiale – semplicemente raccoglie la firma digitale e, senza alcuna verifica del notaio, ne cura il deposito».

Nello stesso senso v. anche l'ordinanza del Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009, cit., pp. 740-741.

12, comma 1°, lett. *a)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Inoltre, anche i commercialisti sono soggetti alle responsabilità civili, disciplinari e penali previste per i vari professionisti intellettuali, per cui non si può dire che i clienti che fruiscono delle loro prestazioni non siano adeguatamente tutelati dall'ordinamento. Al riguardo facciamo notare che la circolare del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili 6/IR del 22 ottobre 2008 ([28]) prevede espressamente, a carico del commercialista che assiste i propri clienti che si avvalgono, per concludere e pubblicizzare negozi di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, della procedura prevista dall'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, tra l'altro, anche (nella predetta circolare viene infatti precisata la natura meramente esemplificativa e non esaustiva dei controlli che deve effettuare il commercialista) l'espletamento dei seguenti controlli:

«1) verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza;

2) verifica della legittimazione a disporre della partecipazione oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;

3) verifica della non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico».

A ciò si aggiunga che al controllo di tali soggetti si aggiunge quello che viene comunque effettuato, in sede di iscrizione nel registro delle imprese, dal conservatore del registro stesso, ai sensi dell'art. 2189, comma 2° c.c.

Possiamo pertanto conclusivamente affermare che l'art. 36, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale «l'atto di trasferimento di

([28]) Consultabile all'indirizzo http://www.cndcec.it, che conferma e specifica ulteriormente quanto già stabilito dalla precedente circolare 5/IR del 18 settembre 2008, anch'essa consultabile al medesimo indirizzo.

cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340», consente ai commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo, impregiudicata restando l'osservanza delle norme di comportamento espresse da varie disposizioni normative che prescrivono una serie di controlli e formalità a carico di tali professionisti, sia di apporre (o associare) la propria firma digitale alla copia su supporto informatico, dagli stessi effettuata ai sensi dell'art. 23, comma 4° del codice dell'amministrazione digitale, della scrittura privata mera sottoscritta dal cedente e dal cessionario ovvero, nel caso in cui il negozio di trasferimento abbia natura unilaterale, dall'autore del negozio, che documenta un negozio di trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata, per il quale l'ordinamento non prescrive forme più rigorose di quella scritta, sia di apporre (o associare) la propria firma digitale ad un documento informatico, che documenta un negozio di trasferimento di quote partecipazione di società a responsabilità limitata, per il quale l'ordinamento non prescrive forme più rigorose di quella scritta, già sottoscritto con firma digitale dal cedente e dal cessionario ovvero, nel caso in cui il negozio di trasferimento abbia natura unilaterale, dall'autore del negozio, che siano titolari di un certificato qualificato che consenta agli stessi di apporre tale tipologia di firma. In entrambi i casi il commercialista sarà legittimato (ed anche obbligato) a depositare il documento recante la propria firma digitale, previa la sua registrazione ed il pagamento dell'imposta di registro e di quella di bollo, presso il registro delle imprese competente, ai fini della sua iscrizione.